

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento Comunicazioni
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

*Bando per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS
nella regione Trentino Alto Adige*

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana SpA nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante il “Testo Unico dei Servizi Media e Audiovisivi e Radiofonici”;

Visto il decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007 art.16, comma 4 bis;

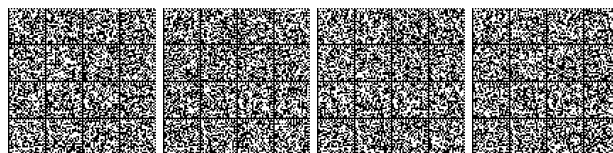
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n.121, con il quale le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06) che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunications Union) avente come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

Visti gli atti finali della Conferenza Mondiale WRC-07 che si è tenuta a Ginevra dal 22 ottobre al 16 novembre 2007 nell’ambito ITU, dai quali è emerso, tra l’altro, che la banda di frequenze 790 MHz – 862 MHz, dal 17 giugno 2015 potrà essere utilizzata in condivisione tra i servizi mobili e servizi di radiodiffusione terrestre (vedi risoluzione n. 224-WRC-07 e risoluzione COM 4/13 WRC-07);

Visto l’art. 1, comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) e successive modificazioni, il quale dispone l’assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz, attualmente riservate ai servizi radiotelevisivi, ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda;

Visto il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all’art. 4, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entità del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica



digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz;

Visto il decreto 10 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali e delle rispettive scadenze, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";

Visto il decreto 23 gennaio 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012 con il quale è stata definita l'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz, con particolare riferimento alla tabella B secondo la quale nel Trentino Alto Adige vi sono 2 frequenze da liberare e il decreto direttoriale 27 giugno 2012 di riapertura dei termini della procedura;

Vista la graduatoria redatta ai sensi dell'art 2 del suddetto decreto 23 gennaio 2012 relativa al Trentino Alto Adige;

Considerato che in base alla citata graduatoria nel Trentino Alto Adige sono risultate complessivamente oggetto di volontario rilascio 2 frequenze;

Ritenuta la necessità di procedere alla liberazione di frequenze con ambito regionale, procedendo alla valutazione unitaria dei soggetti aventi una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, esercita in k-SFN o MFN, oggetto di titolo sulla medesima frequenza in ogni regione, anche alla luce del preminente interesse nazionale di cui alla citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, finalizzato alla sollecita liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz sull'intero territorio regionale nelle singole regioni interessate, e della necessità di ridurre le modifiche frequenziali a tutela degli operatori di rete coinvolti nonché dell'utenza;

Vista la delibera dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e di Bolzano" così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante "Modifica dell'allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS";

Visto l'art. 3 quinquies del decreto legge 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "*Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive*";

Visto l'accordo procedimentale stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la società Centro Europa 7 del 10 febbraio 2010;

Vista la delibera dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni 265/12/CONS del 7 maggio 2012 recante "Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Campania, aree transitate al digitale prima dell'anno 2011", che ha pianificato per il Trentino Alto Adige 16 frequenze;



Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della suddetta delibera che prevede la prosecuzione temporanea delle condizioni di esercizio degli impianti in atto per quanto tecnicamente possibile e compatibilmente con i vincoli nazionali ed internazionali e, pertanto, considerata la presenza dei vincoli suddetti, derivanti, tra l'altro, dalla menzionata legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal citato accordo procedimentale del 10 febbraio 2010, tali da non consentire la prosecuzione temporanea ivi citata, si ritiene di attuare puntualmente la pianificazione indicata nella delibera 265/12/CONS;

Ritenuto di procedere alla predisposizione della graduatoria ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 per il Trentino Alto Adige, per consentire, nella attuazione della delibera 265/12/CONS, l'applicazione dei criteri del citato art. 4;

DETERMINA

ARTICOLO 1

Domanda e allegati

1. A seguito della conclusione della procedura di volontario rilascio di cui al decreto 23 gennaio 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di cui al decreto direttoriale 27 giugno 2012, gli operatori di rete titolari di diritto d'uso per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale in ambito locale nel Trentino Alto Adige nonché gli operatori di rete risultati assegnatari di frequenza a seguito di provvedimenti giurisdizionali, devono presentare, per la suddetta regione e per ciascuna rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto dei titoli suddetti, la domanda di inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a pena di esclusione, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) collegamento al sito www.bandofrequenze.it;
 - b) registrazione seguendo le istruzioni contenute nella pagina di accesso;
 - c) l'utente riceverà una e-mail con la conferma dell'avvenuta registrazione;
 - d) nuovo collegamento al sito di cui alla lett. a) e autenticazione tramite login e password;
 - e) inserimento dei dati richiesti, specificati nel seguente comma 2. L'inserimento dei dati sarà guidato dalle istruzioni contenute nel sito;
 - f) stampa della domanda, sottoscrizione della stessa ai sensi del seguente comma 4 e trasmissione al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità del comma 2.
2. La domanda in formato cartaceo di cui al comma 1, lett. f), deve pervenire, a pena di esclusione, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, Divisione III, piano 5°, stanza A 504, Viale America 201, 00144 Roma, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite consegna a mano ovvero posta raccomandata o assicurata. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nel Trentino Alto Adige". Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione:



- a) l'identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, i recapiti telefonici, fax ed e-mail, denominazione del titolare del diritto d'uso o del destinatario del provvedimento giurisdizionale;
 - b) l'indicazione della regione per la quale si richiede la partecipazione alla presente procedura;
 - c) l'indicazione dell'entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di soggetti che gestiscono più di una attività, anche non di operatore di rete, l'indicazione deve riguardare esclusivamente il patrimonio al netto delle perdite relativo alla attività di operatore di rete, in regime di separazione contabile, ai sensi dell'art 25 della delibera n. 353/11/CONS;
 - d) numero dei lavoratori dipendenti applicati all'attività di operatore di rete con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando, specificando se a tempo pieno o parziale con relativa percentuale, espressa in centesimi. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia.
 - e) l'elenco degli impianti legittimamente operanti nella regione o, nel caso di esercizio legittimo di impianti in più di una regione, sull'intero territorio nazionale, alla data di pubblicazione del presente bando. La lista degli impianti risultanti in capo ai singoli soggetti partecipanti alla presente procedura è visualizzata automaticamente dal sistema. I soggetti partecipanti possono inserire eventuali modifiche;
 - f) indicazione del numero di anni di copertura ininterrotta della popolazione, effettuata tramite almeno un impianto di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto dei titoli di cui all'art. 1 comma 1, trasferita ai sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo 259/03 e smi, successivamente alla data dello switch off nella regione. Nel caso di copertura ininterrotta della popolazione dalla data dello switch off effettuata tramite almeno un impianto esclusivamente di titolarità del soggetto partecipante alla presente procedura, inserito nel master plan e riconosciuto legittimamente operante dall'Amministrazione, indicazione del numero massimo di anni riconoscibili pari a tre;
 - g) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante;
 - h) nell'ipotesi di soggetti con titolo di cui all'art. 1, comma 1, aventi ad oggetto frequenze diverse da quelle pianificate per i soggetti operanti in ambito locale per i territori corrispondenti alla domanda con delibera 265/12/CONS, manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM;
 - i) indicazione di esercizio legittimo di impianti in più di una regione;
 - l) indicazione di titolarità di più di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, nella stessa regione;
 - m) elenco degli allegati.
3. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere acclusi, a pena di esclusione, i seguenti allegati:
- a) copia dell'ultimo bilancio depositato, alla data di pubblicazione del presente bando, secondo i termini di legge con attestazione dell'avvenuto deposito, con allegato il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, in cui risulti il regime di separazione contabile per le attività di operatore di rete,
 - b) Dichiarazione di non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, del decreto legislativo n. 159/11;



- c) copia degli atti giustificativi comprovanti la titolarità di impianti non visualizzati automaticamente dal sistema, in sede di predisposizione della domanda di cui al comma 2;
 - d) Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio con indicazione dell'oggetto sociale e di insussistenza di situazione fallimentare o di procedure concorsuali;
 - e) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - f) dichiarazione attestante il numero dei dipendenti applicati all'attività operatore di rete con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando, specificando se a tempo pieno o parziale con relativa percentuale, espressa in centesimi, con l'indicazione dell'ente previdenziale provinciale di iscrizione.
 - g) Estratto autentico del libro unico del lavoro non anteriore all'ultimo mese antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, attestante il numero dei dipendenti applicati all'attività di operatore di rete con contratto a tempo indeterminato, con relativi atti di assunzione, da cui risulti l'indicazione del tempo pieno e del tempo parziale, e, nel secondo caso, la percentuale o la quantità di tempo lavorato.
4. La domanda e le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e devono essere sottoscritte in modo leggibile dal legale rappresentante della società. La documentazione di cui al comma 3 sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile del legale rappresentante della società.
 5. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.
 6. Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o e mail con conferma di ricezione, fino alla scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione del presente bando di gara al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione III, fax +39.065913110, e-mail bando.tvlocali@sviluppoeconomico.gov.it. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
 7. I soggetti cui sia stata riconosciuta la misura compensativa di cui al dm 23 gennaio 2012 non possono partecipare alla presente procedura relativamente alla frequenza oggetto della misura stessa.

ARTICOLO 2

Punteggi

1. Al fine della predisposizione della graduatoria relativa al Trentino Alto Adige, di cui al decreto legge n. 34/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/11, citato in premessa, ai criteri ivi indicati, sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - a) entità del patrimonio al netto delle perdite alla data di pubblicazione del presente bando: totale massimo di 30,00 punti. In caso di soggetti che gestiscono più di una attività, anche non di operatore di rete, il dato per il calcolo di cui alla lett. a).1 e lett. a).2 riguarda esclusivamente il patrimonio



al netto delle perdite relativo alla attività di operatore di rete in regime di separazione contabile.

a).1. Il punteggio massimo è attribuito al soggetto partecipante alla procedura, con l'importo più elevato di patrimonio al netto delle perdite.

I punteggi degli altri soggetti partecipanti alla procedura sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (Patr_n / Patr_{max}) \times 30$$

Dove "Punteggio_n" equivale al punteggio di un generico partecipante alla procedura; "Patr_n" equivale al patrimonio al netto delle perdite di un generico partecipante alla procedura, e "Patr_{max}" equivale al patrimonio al netto delle perdite del partecipante alla procedura, cui è stato attribuito il punteggio massimo;

a).2. Nel caso in cui un soggetto partecipante esercisca legittimamente almeno un impianto in più di una regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui alla precedente a).1, il patrimonio al netto delle perdite da considerare nella regione, Patr_n, è considerato nel suo valore assoluto solo nella regione in cui il soggetto ha la sede legale purché la copertura sia pari o superiore al 70% della popolazione. Con percentuale di copertura inferiore al 70% della popolazione nella regione in cui il soggetto ha la sede legale, il patrimonio al netto delle perdite da considerare nella regione, Patr_n, è considerato nel suo valore assoluto nella regione in cui la copertura è percentualmente maggiore, rispetto a tutte le regioni coperte. Nelle altre regioni, il patrimonio al netto delle perdite da considerare in ognuna di esse, Patr_n, è determinato sulla base della seguente formula:

$$Patr_n = Patrval_n \times 0,5 \times CPreg_n$$

Dove Patrval_n equivale al valore assoluto del patrimonio al netto delle perdite e CPreg_n, equivale alla percentuale di copertura del soggetto nella regione.

b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva alla data di pubblicazione del presente bando: totale massimo 20,00 punti. Il numero dei dipendenti da utilizzare nel calcolo dei punteggi di cui alla lett. b).1, lett b).2 e lett. b).3 è determinato dalla seguente formula:

$$Dip_n = NDTP_n + NDTPz_n$$

Dove "Dip_n" equivale al numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva a tempo pieno e a tempo parziale del generico partecipante; "NDTP_n" equivale al numero di dipendenti del generico partecipante a tempo pieno; "NDTPz_n" equivale al



numero di dipendenti a tempo parziale indicato con la percentuale di tempo lavorato, espressa in centesimi.

b).1. Il punteggio massimo è attribuito al partecipante, con il più elevato numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (Dip_n / Dip_{max}) \times 20$$

Dove “Punteggio_n” equivale al punteggio di un generico partecipante; “Dip_n” equivale al numero di dipendenti di cui sopra del generico partecipante; e “Dip_{max}” equivale al numero di dipendenti di cui sopra, del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo;

b).2. Nel caso in cui un soggetto partecipante esercisca legittimamente almeno un impianto in più di una regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui alla precedente b).1, fatta salva la disposizione di cui alla lettera b).3, il numero di dipendenti di cui sopra da considerare nella regione, Dip_n, è considerato esclusivamente nella regione in cui il soggetto ha la sede legale purché la copertura sia pari o superiore al 70% della popolazione. Con percentuale di copertura inferiore al 70% della popolazione nella regione in cui il soggetto ha la sede legale, il numero di dipendenti di cui sopra da considerare nella regione, Dip_n, è considerato esclusivamente nella regione in cui la copertura è percentualmente maggiore, rispetto a tutte le regioni coperte.

b).3. Nel caso di cui alla lettera precedente, se alcuni dipendenti svolgono attività lavorativa in regioni diverse rispetto a quella individuata secondo le disposizioni della lettera b).2, ai fini della valutazione del punteggio di cui alla precedente b).1, il numero di dipendenti di cui sopra da considerare in ogni regione, Dip_n, è determinato dal numero dei dipendenti che svolgono l'attività lavorativa nelle diverse regioni a condizione che siano iscritti nelle liste dei competenti enti previdenziali.

- c) ampiezza della copertura della popolazione tenuto conto delle caratteristiche di irradiazione degli impianti legittimamente eserciti nella regione per cui si è proposta domanda di partecipazione alla data di pubblicazione del presente bando: totale massimo 45,00 punti.

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante in grado di assicurare nella regione in cui è stata presentata domanda la più elevata copertura della popolazione.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (CPreg_n / CPreg_{max}) \times 45$$

Dove “Punteggio_n” equivale al punteggio di un generico partecipante; “CPreg_n” equivale alla copertura della popolazione nella regione in cui è stata presentata domanda del generico partecipante; e “CPreg_{max}” equivale



alla copertura della popolazione nella regione in cui è stata presentata domanda del partecipante cui è stato attribuito il punteggio massimo.

- d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura: totale massimo di 5,00 punti

Il punteggio massimo è attribuito al partecipante che ha fornito la copertura ininterrotta nella regione, dalla data dello switch off tramite almeno un impianto esclusivamente di titolarità del soggetto partecipante alla presente procedura, inserito nel master plan e riconosciuto legittimamente operante dall'Amministrazione.

I punteggi degli altri partecipanti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$Punteggio_n = (A_n / 3) \times 5$$

Dove "Punteggio_n" equivale al punteggio di un generico partecipante; "A_n" equivale al numero di anni di copertura ininterrotta nella regione tramite almeno un impianto di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto dei titoli di cui all'art. 1 comma 1, trasferita ai sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo 259/03 e s.m.i., successivamente alla data dello switch off nella regione; 3 equivale al numero di anni dal 2009, anno del suddetto switch off, al 2012, anno di pubblicazione del presente bando.

2. Ai fini della verifica dell'ampiezza della copertura della popolazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

2.1 Antenna ricevente

Per *antenna ricevente* si intende un'antenna atta alla ricezione di segnali televisivi, fissa, posta ad un'altezza di 10 metri dal suolo.

2.2 Impianto di trasmissione

Per *impianto di trasmissione* si intende un impianto che trasmette un segnale DVB su uno specifico canale di frequenza assegnato all'impianto stesso, con specifici valori dei parametri di trasmissione (potenza dell'impianto, diagramma di irradiazione sul piano orizzontale e verticale, polarizzazione).

2.3 Rete televisiva

Per *rete televisiva* si intende l'insieme degli impianti che trasmettono in modalità broadcast lo stesso MUX di contenuti in tecnica digitale.

2.4 Sito

Per *sito* si intende una locazione fisica ove sono installati uno o più impianti di trasmissione e le relative antenne. Il sito è caratterizzato dalle coordinate geografiche (latitudine, longitudine, quota del suolo, altezza dell'antenna dal suolo).

2.5 Pixel

Ai fini della definizione della copertura in un'area geografica, si definisce *pixel* ognuna delle sottoaree risultanti da una partizione dell'area geografica stessa; i pixel rappresentano aree non sovrapposte, la cui unione forma l'area geografica oggetto delle valutazioni di copertura, a meno delle approssimazioni ai confini dell'area geografica derivanti dalla partizione in pixel. Le valutazioni di copertura



sono eseguite indipendentemente per ognuno dei pixel, selezionando un singolo punto geografico all'interno del pixel come rappresentativo dell'intero pixel. Un pixel appartiene ad un'area geografica se il punto rappresentativo ricade all'interno dei confini dell'area stessa.

2.6 Direzione di ricezione prevalente in un pixel

Per ogni pixel sono calcolate le *direzioni prevalenti di ricezione*, in base ai valori di azimut di ricezione dei segnali provenienti dai siti principali per il servizio televisivo nel pixel. Nella determinazione dei siti principali si farà riferimento ai masterplan della regione.

2.7 Copertura del servizio in un pixel da un impianto DVB

Un pixel si definisce coperto da un impianto di trasmissione DVB se ad un'antenna ricevente situata nel punto rappresentativo del pixel i segnali ricevuti sul canale a cui opera l'impianto in esame soddisfano le seguenti condizioni valutate nello scenario di cui al punto 2.8:

- il segnale utile proveniente dall'impianto è quello che presenta il più alto valore di campo elettrico;
- il valore mediano di campo elettrico del segnale utile è non inferiore alla soglia minima $E_{\min}$ ottenuta dalla seguente formula, dove f è la frequenza centrale del canale in MHz:

$$E_{\min} [\text{dB}\mu\text{V/m}] = 48,5 + 20 \log_{10} (f/200) \quad \text{per la banda III}$$

$$E_{\min} [\text{dB}\mu\text{V/m}] = 52,5 + 20 \log_{10} (f/500) \quad \text{per le bande IV e V}$$

2.8 Scenario di valutazione della copertura del servizio

Le valutazioni di copertura del servizio in ogni pixel da parte di un impianto sono effettuate nel seguente scenario:

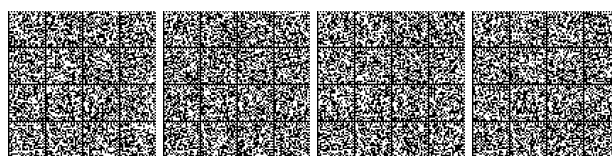
- la propagazione radioelettrica tra siti e pixel è calcolata tramite un modello che considera l'effettiva orografia del territorio, calcolando l'attenuazione da diffrazione dovuta agli eventuali ostacoli tra trasmettitore e antenna ricevente, secondo i correnti standard internazionali;
- gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile sono: a) impianti contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente rettificati dalla Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione su parere radioelettrico della Direzione Generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli impianti riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti; b) impianti oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 14 ter del decreto legislativo n. 259/03 e smi. Gli impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere operanti con legittime caratteristiche di irradiazione;
- il campo del segnale utile è valutato al 50% di disponibilità temporale;
- sono presenti due antenne riceventi nel pixel, orientate nelle due direzioni prevalenti di ricezione;
- la discriminazione spaziale delle antenne di ricezione è in accordo con gli standard internazionali.

2.9 Copertura del servizio in un pixel da parte di una rete televisiva

Un pixel si definisce coperto da una rete televisiva se per almeno un impianto della rete sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.7.

2.10 Popolazione coperta in una regione da parte di una rete televisiva

Si definisce "popolazione coperta in una regione" da parte di una rete televisiva la somma dei valori di popolazione residente nei pixel, di area non superiore a 1 km² e il cui punto rappresentativo rientra all'interno dei confini del territorio della



regione, che risultano “coperti” dalla rete televisiva in base alla definizione di cui al precedente punto 2.9.

3. a) Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, nella stessa regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui al precedente comma 1, lett. a).1, il patrimonio al netto delle perdite da considerare per ogni rete televisiva oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, $Patr_n$, è ponderato attraverso il rapporto tra la popolazione coperta dagli impianti di ciascuna rete televisiva come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, $CPem_n$, e la somma della popolazione coperta dagli impianti di ogni rete televisiva come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, di cui il soggetto è titolare, $CPemt_{tot_n}$. Il Patrimonio complessivo del soggetto titolare di più di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, $Patrtot_n$, equivale alla somma dei Patrimoni, $Patr_n$, relativi a tutte le reti televisive, come definite nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, di cui il soggetto è titolare.

$$Patr_n = Patrtot_n \times (CPem_n / CPemt_{tot_n})$$

b) Nel caso in cui un soggetto sia titolare di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN, nella stessa regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui al precedente comma 1, lett. a).1, il patrimonio al netto delle perdite da considerare per ogni parte isofrequenziale della suddetta rete televisiva, $Patr_n$, è ponderato attraverso il rapporto tra la popolazione coperta dalla rete di impianti relativa ad ogni parte isofrequenziale della suddetta rete televisiva, $CPem_n$, e la somma della popolazione coperta dalla rete di impianti relativa all'intera rete televisiva esercita in k-SFN o MFN, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, di cui il soggetto è titolare, $CPemt_{tot_n}$. Il Patrimonio complessivo del soggetto titolare di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN, $Patrtot_n$, equivale alla somma dei Patrimoni, $Patr_n$, relativi a tutte le parti isofrequenziali della rete televisiva, come definite nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN, di cui il soggetto è titolare.

$$Patr_n = Patrtot_n \times (CPem_n / CPemt_{tot_n})$$

4. a) Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più di una rete televisiva oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 1, nella stessa regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui al precedente comma 1, lett. b).1, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale in posizione di regolarità contributiva da considerare per ogni rete televisiva oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, Dip_n , è ponderato attraverso il rapporto tra la popolazione coperta dagli impianti di ciascuna rete televisiva come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, $CPem_n$, e la somma della popolazione coperta di ogni rete televisiva come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, di cui il soggetto è titolare, $CPemt_{tot_n}$. Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva $Diptot_n$ equivale alla somma dei dipendenti, Dip_n , di tutte le reti televisive, come definite



nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, di cui il soggetto è titolare.

$$Dip_n = Diptot_n \times (CPem_n / CPemt_{tot_n})$$

b) Nel caso in cui un soggetto sia titolare di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN, nella stessa regione, ai fini della valutazione del punteggio di cui al precedente comma 1, lett. b).1, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale in posizione di regolarità contributiva da considerare per ogni parte isofrequenziale della suddetta rete televisiva, Dip_n , è ponderato attraverso il rapporto tra la popolazione coperta dalla rete di impianti relativa ad ogni parte isofrequenziale della suddetta rete televisiva, $CPem_n$, e la somma della popolazione coperta dalla rete di impianti relativa all'intera rete televisiva esercita in k-SFN o MFN, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, di cui il soggetto è titolare, $CPemt_{tot_n}$. Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva $Diptot_n$ equivale alla somma dei dipendenti, Dip_n , relativi a tutte le parti isofrequenziali della rete televisiva, come definite nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN

$$Dip_n = Diptot_n \times (CPem_n / CPemt_{tot_n})$$

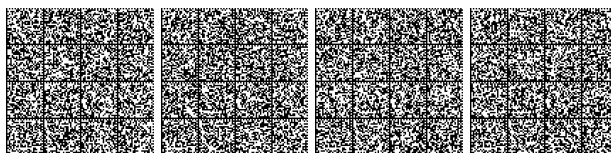
5. a) Per ognuna delle reti televisive, come definite nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, di un unico soggetto, nel caso in cui esercisca legittimamente impianti in più di una regione, ai valori di patrimonio netto e numero di dipendenti determinati ai sensi dei precedenti comma 3, lett. a) e comma 4, lett. a), si applicano, rispettivamente, le modalità del calcolo dei punteggi del comma 1, lett. a).2, e lett. b).2 e b).3.

b) Per ogni parte isofrequenziale di una rete televisiva, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN, di un unico soggetto, nel caso in cui esercisca legittimamente impianti in più di una regione, ai valori di patrimonio netto e numero di dipendenti determinati ai sensi dei precedenti comma 3, lett. b) e comma 4, lett. b), si applicano, rispettivamente, le modalità del calcolo dei punteggi del comma 1, lett. a).2, e lett. b).2 e b).3.

6. I soggetti aventi una rete televisiva infraregionale come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, relativo ad una medesima frequenza in una stessa regione, partecipano alla presente procedura presentando una domanda individuale. Il punteggio dei suddetti soggetti, è attribuito unitariamente dall'Amministrazione, previa determinazione dei punteggi dei singoli, ed è determinato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio}_n = \text{Punt}_I + (\text{Coef}_n \times \text{Punt}_I)$$

Dove Punteggio_n equivale al punteggio complessivo dei soggetti aventi una rete televisiva infraregionale come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, relativo alla medesima frequenza in una stessa regione; Punt_I equivale al punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti aventi una rete televisiva infraregionale, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, sulla medesima frequenza,



calcolato secondo i criteri del presente articolo; Coef_n equivale ad un coefficiente di ponderazione da utilizzare secondo la seguente tabella:

Coef_n	Numero soggetti aventi una rete televisiva infraregionale, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, relativo alla medesima frequenza
0,2	2 soggetti
0,3	3 soggetti
0,4	4 soggetti
0,5	5 o più soggetti

In ogni caso, ai soggetti aventi una rete televisiva infraregionale, come definita nell'art. 2, comma 2.3, oggetto di titolo di cui all'art. 1, comma 1, sulla medesima frequenza nella stessa regione, complessivamente considerati, non può essere assegnato un punteggio superiore a 100,00. Nell'ipotesi in cui nell'applicazione della formula di cui sopra il punteggio fosse superiore a 100,00, lo stesso sarà considerato pari a 100,00.

7. I soggetti aventi una rete televisiva, oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN, partecipano alla presente procedura secondo le modalità e con le tipologie di punteggio di cui al comma 6, per ognuna delle parti isofrequenziali della suddetta rete televisiva, presenti nella singola regione. Per ognuna delle suddette parti isofrequenziali, ai fini della valutazione del punteggio di cui al precedente comma 1, lett. a).1 e lett. b).1, i valori di patrimonio netto e numero di dipendenti sono rispettivamente determinati ai sensi dei precedenti comma 3. b) e comma 4. b). Nel caso in cui un singolo soggetto avente una rete televisiva, oggetto di titolo ai sensi dell'art. 1, comma 1, esercita in k-SFN o MFN, esercisca legittimamente impianti in più di una regione, per ogni parte isofrequenziale della suddetta rete si applica il comma 5 lett. b).
8. I punteggi assegnati nell'ambito della presente procedura sono arrotondati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale successiva alla seconda cifra è pari o superiore a 5; per difetto se inferiore.

ARTICOLO 3 Graduatorie

1. Il Ministero procede per il Trentino Alto Adige alla valutazione delle domande dei soggetti partecipanti alla presente procedura e della relativa documentazione.
2. La graduatoria è redatta sulla base dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 2. I soggetti che non potranno continuare ad esercire in base al numero di frequenze pianificate dalla delibera 265./12/CONS sono individuati sulla base della suddetta graduatoria, partendo in modo crescente dall'ultimo posizionato. I soggetti con titolo di cui all'art. 1, comma 1, aventi ad oggetto frequenze diverse da quelle pianificate per i territori corrispondenti alla domanda con delibera 265./12/CONS, esprimono le manifestazioni d'interesse sulle frequenze pianificate dalla delibera 265./12/CONS di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), che saranno tenute in considerazione dall'Amministrazione, nel caso in cui siano utilmente collocati in graduatoria, relativamente alle frequenze già oggetto di volontario rilascio ai sensi della procedura del dm 23 gennaio 2012 e a quelle i cui titolari siano collocati in posizione non utile. Nelle ipotesi dell'art. 2 comma 6 e comma 7, la manifestazione di interesse espressa dal soggetto che ha il punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti sulla medesima frequenza è estesa a tutti i suddetti soggetti. Dette manifestazioni di interesse comunque non costituiscono



vincolo per il Ministero. Sono fatti salvi i vincoli di pianificazione nei corrispondenti territori previsti dalla delibera 265/12/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il partecipante non utilmente posizionato in graduatoria la cui frequenza, pianificata dalla delibera 265/12/CONS, è successivamente assegnata a un soggetto con titolo di cui all'art. 1, comma 1, con oggetto una frequenza nella banda 790-862 MHz, utilmente collocato in graduatoria, a seguito della manifestazione di interesse espressa dallo stesso, consegue il diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art. 3 del dm 23 gennaio 2012, nei termini e nelle modalità ivi indicati.

3. Qualora la domanda o gli allegati di cui all'art. 1 non risultino completi ovvero non conformi a quanto previsto dal presente atto il partecipante sarà escluso dalla presente procedura. L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla presente procedura saranno comunicate all'interessato. L'eventuale esclusione è comunicata con provvedimento motivato.

4. Qualora risulti che la posizione in graduatoria e la conseguente conferma della frequenza già oggetto di diritto d'uso o la nuova assegnazione è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella documentazione allegata alla domanda di cui all'art. 1, l'assegnazione è revocata, fatte salve le sanzioni irrogabili ad altro titolo.

5. In caso di parità è accordata la preferenza al partecipante avente titolo di cui all'art. 1 comma 1, con oggetto una rete televisiva, come definita dall'art. 2, comma 2.3, con la maggiore ampiezza di copertura della popolazione nella regione. Nel caso in cui la parità coinvolga uno o più soggetti di cui all'art. 2, comma 6 e comma 7, ai fini del presente comma, la copertura da considerare per ogni complesso di soggetti titolari della medesima frequenza nel confronto è quella del soggetto con il punteggio individuale complessivo più alto tra i suddetti soggetti titolari della medesima frequenza.

6. La graduatoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti per ogni singolo criterio, è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero.

7. I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il direttore generale
dott. Francesco Saverio Leone

TC12BFC15944 (A pagamento).

